Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 · Roma - Mercoledì 15 settembre · Numero 219

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1231 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, recante provvedimenti a favore del personale delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali sulla base dei ruoli aperti, eccezione fatta pel personale di segreteria delle RR. scuole stesse e per i segretari contabili delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;

Considerata l'opportunità di procedere all'applicazione dei ruoli aperti anche al personale di segreteria delle RR. scuole superiori di agricoltura ed ai segretari contabili delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;

Visto l'art. 74 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1971;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 739;

Considerato che il citato R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, ha avuto effetto dal 1° luglio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1919, al personale di segreteria delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, nonchè ai segretari contabili delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali, i cui ruoli organici sono stabiliti dal R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, sono applicati i ruoli aperti secondo le tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Al personale, di cui all'articolo precedente, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni portate dai RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura delle assegnazioni occorrenti alle maggiori spese per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Segretari capi.

Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7100 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7800 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 20° anno di grado.

Bibliotecari.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 al compimento del 25° anno di grado.

Economo dell'Istituto superiore agrario di Perugia e contabili.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 4700 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 25° anno di grado.

Applicati di segreteria.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Segretari-contabili delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 25° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
MICHELI.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 4 luglio 1919, n. 1081, e 24 luglio 1919, n. 1251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, è temporaneamente affidata a due commissari generali civili, uno con sede a Trieste e l'altro a Trento, ai quali spetteranno la vigilanza e l'alta direzione di tutti i servizi civili, governativi e locali.

Art. 2.

I commissari generali civili esercitano i poteri di Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l'antico confine del Regno alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri. Possono corrispondere direttamente, quando credano opportuno, con i singoli ministri o con tutte le altre autorità del Regno.

Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferiti

ai governatori con l'ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R. esercito, nonchè quelli che, per la legislazione del cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogotenenti; provvedono al buon andamento di tutti i servizi civili e al mantenimento dell'ordine pubblico.

Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di tutti i funzionari impiegati ed agenti governativi nel territorio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli temporanei.

I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio dei ministri per gli affari riguardanti le provincie da essi amministrate e, quanto al rango di precedenza, sono considerati inscritti tra il n. 9 e il n. 10 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Art. 3.

Le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbono provvedere gli Enti locali, graveranno sul capitolo 61-*quinquies* del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi, dai quali il presidente del Consiglio, con suoi decreti, farà i prelevamenti necessari.

La erogazione delle somme viene fatta sulla base degli stati di previsione della spesa, compilati per ogni esercizio dai commissari generali civili ed approvati con decreto del presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro.

Le spese, per le quali sarà istituita apposita contabilità speciale a norma di legge, saranno ordinate dai commissari generali civili o dai funzionari da essi espressamente delegati nelle forme che essi stabiliranno.

Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva e da quello delle spese impreviste sono deliberati dai commissari generali civili, i quali devono darne subito comunicazione al presidente del Consiglio per la necessaria ratifica.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i commissari generali civili devono presentare al presidente del Consiglio i rendiconti consuntivi della gestione, i quali saranno allegati al rendiconto consuntivo del Ministero della guerra.

Per il controllo della gestione sono istituiti, con sede a Trieste e a Trento, due uffici staccati della Corte dei conti, secondo le norme e le modalità che saranno determinate con decreto Reale.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri, con suoi decreti, determinerà le indennità di carica e di rappresentanza spettanti ai commissari generali civili.

Art. 5.

Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito uno speciale ufficio col compito:

1° di agevolare i rapporti dei commissari generali civili con i singoli Ministeri;

2° di curare il coordinamento dell'opera di carattere legislativo o regolamentare di detti commissari, nelle due regioni Giulia e Tridentina, sia per quanto riguarda l'estensione alle nuove Provincie, da farsi con l'autorizzazione del presidente del Consiglio, mediante decreti degli stessi commissari, di leggi e regolamenti vigenti nel Regno, sia per quanto concerne la sistemazione politica, amministrativa ed economica delle nuove Provincie da parte dei commissari medesimi, in relazione particolarmente al passaggio dallo stato di armistizio a quello di annessione;

3° di predisporre, sentiti i commissari generali civili o sopra proposte dei medesimi, e con la cooperazione dei Ministeri competenti per ragioni di materia, qualora non sia stata a questi direttamente devoluta la relativa trattazione, i provvedimenti che vengono conservati al Governo centrale, e cioè:

a) quelli ad esso attribuiti da espresse disposizioni di leggi vigenti nelle nuove Provincie, in quanto non saranno delegati dal presidente del Consiglio agli stessi commissari;

b) quelli che implicano impegni finanziari eccedenti la disponibilità dello stato di previsione della spesa;

4° di predisporre, dopo l'annessione, sentiti i commissari generali civili o sopra proposta dei medesimi, il graduale passaggio dei servizi civili nelle nuove Provincie ai singoli Ministeri, secondo la rispettiva competenza.

Art. 6.

Per le spese inerenti all'istituzione di detto Ufficio valgono, in massima, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto secondo le norme e le modalità che saranno determinate con successivo decreto del presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro.

Art. 7.

Sono abrogati i Regi decreti 4 luglio 1919, n. 1081, e 24 luglio 1919, n. 1251, nonchè ogni altra disposizione contraria a quella del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'art. 5 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, reca il titolo:

Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno.

Il capo dell'Ufficio centrale, nominato con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, esercita, alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio e secondo le direttive di questa, le funzioni indicate nell'articolo 5 citato.

Il presidente, o in sua vece il sottosegretario di Stato alla Presidenza, esercitano, a mezzo del capo dell'Ufficio centrale, ogni altro potere spettante al Governo centrale nell'amministrazione dei territori oltre l'antico confine del Regno.

Art. 2.

Al capo dell'Ufficio centrale spettano le prerogative di cui al primo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Art. 3.

Presso l'Ufficio centrale è costituita una Commissione consultiva.

Alla stessa possono essere sottoposti i provvedimenti di massima relativi alle nuove Provincie.

La Commissione consultiva potrà emettere voti e presentare proposte per quanto si riferisca alle nuove Provincie.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri nomina i membri della Commissione consultiva.

Egli è coadiuvato e sostituito nella presidenza della Commissione dal sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio o dal capo dell'Ufficio centrale.

Art. 5.

La Commissione consultiva è convocata in adunanza plenaria, in riunioni di sezioni per la regione Adriatica e per la regione Tridentina, oppure in Comitati speciali per ragione di materia.

Le convocazioni plenarie si tengono a Roma, quelle delle sezioni a Trento e a Trieste, sotto la presidenza dei commissari generali civili.

I Ministeri possono delegare proprî rappresentanti alle adunanze nelle quali si tratti di affari di loro competenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, *in udienza del 27 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rionero Sannitico (Campobasso).*

SIRE!

L'amministrazione del comune di Rionero Sannitico è da tempo travagliata da una crisi, che ne impedisce il regolare funzionamento.

Nel settembre dello scorso anno, sette, su quindici consiglieri assegnati al Comune, rassegnavano le dimissioni, riducendo così l'Amministrazione, che per precedenti rinuncie aveva già perduto altri due membri, a sei componenti soltanto, uno dei quali emigrato da anni in America.

Indagini disposte dal prefetto accertarono come i motivi della crisi dovessero ricercarsi nella ostilità che tra la maggioranza consiliare si era andata manifestando contro il sindaco, cui si facevano specifici addebiti di abusi e di irregolarità, ai quali i pochi consiglieri rimasti in carica, convocati in adunanza straordinaria il 27 marzo ultimo scorso, non poterono opporre esaurienti spiegazioni.

La situazione dell'Amministrazione ha avuto dannose ripercussioni sull'andamento generale dei servizi, che vennero riscontrati in istato di preoccupante disordine; non compilati i bilanci del 1919 e del 1920, nè ancora formati i ruoli delle tasse, sicchè il personale del Comune non può essere pagato per mancanza di fondi il servizio di tesoreria abbandonato; la finanza municipale esausta, senza che fossero avvisati i mezzi per fare fronte alle gravi passività, che la oneravano.

Tale stato di cose, determinando tra la stessa popolazione un vivo senso di disagio e di malcontento, rappresenta una minaccia per il mantenimento dell'ordine pubblico.

E poichè sull'Amministrazione, anche per le condizioni numeriche in cui si trova ridotta, non si può fare affidamento per rimuovere gli inconvenienti sovraccennati, mentre appare urgente evitare e prevenire le gravi conseguenze, cui il fermento della popolazione potrebbe dar luogo, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale per affidare la gestione della civica azienda ad un commissario straordinario.

A ciò, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 maggio ultimo scorso, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rionero Sannitico, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Michele Capo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gambellara (Vicenza).

SIRE!

A causa delle continue e crescenti richieste dei lavoratori e dell'impossibilità di soddisfarle, tredici consiglieri, sui venti assegnati al comune di Gambellara, compresi i componenti la Giunta comunale, hanno rassegnato le dimissioni; mentre i rimanenti, meno qualche eccezione, si sono disinteressati della civica azienda.

In tale stato di cose, essendo riuscito vano ogni tentativo per comporre la crisi, il prefetto di Vicenza ha dovuto affidare la gestione del comune ad un commissario prefettizio; ed ora, date le speciali condizioni dell'ordine pubblico nel Comune e la impossibilità, per il momento, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio anche per dare al predetto commissario più ampi poteri convertendolo in Regio.

Avendo il Consiglio di Stato, nella seduta 20 luglio 1920, espresso parere favorevole per lo scioglimento, ho l'onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto col quale si provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gambellara, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Copelli Orsnida è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduti i decreti Ministeriali 7 giugno 1920, n. 2255, e 17 agosto 1920, n. 3343;

Veduta la deliberazione del 30 agosto 1920 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 500 - vecchio tipo - e da L. 100 della Banca stessa;

Veduta la Nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 2 settembre 1920, n. 67768, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerando che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali, e al cambio dei biglietti logori che vengano ritirati dalla circolazione;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, dei tagli e delle quantità appresso indicati.

Numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquecento (L. 500) di vecchio tipo, per un valore complessivo di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000), divisi in cento (100) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere e i numeri da M 41 a V 41, da A 42 a V 42, da A 43 a V 43, da A 44 a V 44, da A 45 a V 45 e da A 46 a L 46.

Numero duemilioni (2,000,000) di biglietti da lire cento (L. 100), per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200,000,000), divisi in duecento (200) serie di 10,000 biglietti ciascuna, numerati

progressivamente da 1 a 10,000 e distinte con le lettere e i numeri da A 340 a V 340, da A 341 a V 341, da A 342 a V 342, da A 343 a V 343, da A 344 a V 344, da A 345 a V 345, da A 346 a V 346, da A 347 a V 347, da A 348 a V 348 e da A 349 a V 349.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 25 ottobre 1898 pel taglio da L. 500, vecchio tipo, e 30 ottobre 1897 pel taglio da L. 100.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 settembre 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917, sulla esportazione di valori e di merci e la cessione di crediti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1918, col quale fu stabilito l'obbligo della cessione all'Istituto nazionale dei cambi della divisa estera prodotta dall'esportazione di determinate merci;

Visto i decreti Ministeriali 14 agosto 1918; 12 dicembre 1919; 11 marzo 1920; 2 maggio 1920 e 30 luglio 1920, coi quali fu esteso l'obbligo per la cessione delle valute a nuovi gruppi di merci;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dal 19 settembre è esteso al « legname da costruzione e da lavoro di qualsiasi specie » l'obbligo della cessione, a favore delle Banche e Ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi, delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita o dei crediti relativi.

Roma, 10 settembre 1920.

Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro delle finanze
TEDESCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Militari.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Coati Angelina di Nicolai Leto, soldato, L. 630 — Faseni Domenico di Giovanni, id., L. 630 — Talamazzini Vitale di Vincenzo, id., L. 630 — Pietralunga Paolo di Artemio, id., L. 630 — Ferrari Domenico di Ariodante, id., L. 630 — Capetti Giuseppa di Martignoni Angelo, id., L. 630 — Menci Agata di Menci Bruto, id., L. 630 — Ruggeri Filomena di Carpente Domenico, id., L. 630 — Colombo Gaspare di Carlo, id., L. 630 — Pezzana Giovanni di Guido, id., L. 630 — Santa Antonio di Domenico, id., L. 630 — Cavalli Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Spada Demetrio di Igino, caporale, L. 840 — Cinagli Cesare di Ghino, soldato, L. 630. Vacca Francesco Raimondo di Francesco Antonio, soldato, L. 630 — Femiano Ludovico di Arcangelo, id., L. 630 — Borghi Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Fazi Carlo di Federico, caporale, L. 840 — Finocchi Luisa di Curzi Clemente, soldato, L. 630 — Zacchi Giuseppe di Enrico, id., L. 630 — Fanizzi Francesco di Francesco, id. L. 630 — Bertoglie Quirino di Giuseppe, id., L. 630 — Corrasi Michele di Giuseppe, id., L. 630 — Pettorosso, Stella di Manfroni Vitttorio id., L. 630 — Orsenico Francesco di Annibale, id., L. 630 — Gallicani Giustiniano di Alfonso sergente L. 1120 — Benedetto Giuseppe di Ippolito, tenente, 1500 — Bellini Teresa di Faletti Giacomo, soldato, L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 14 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	153 17	Berlino	41 46
Londra	81 49	Vienna	10 80
Svizzera	380 75	Praga	—
Spagna	—	New York	23 36

Oro 323 09

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Nota*
3,50 % netto (1906)	68.90	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.37	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Guerrini Federico, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento dal 1° settembre 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Allegretti cav. Vincenzo, tenente colonnello amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Patriarca cav. Vincenzo, maggiore amministrazione, promosso tenente colonnello, con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Pietropoli Giuseppe, capitano amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda ed inscritto col suo grado e col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento dal 1° settembre 1920.

Lanzuolo Gabriele, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 giugno 1920.

Marchetti Giovanni, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 dicembre 1919.

Guaschi Pietro, tenente amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 31 agosto 1916 nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento dal 1° settembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Ratti cav. Giuseppe, colonnello fanteria, promosso maggiore generale con anzianità 30 dicembre 1917.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

I seguenti capitani medici sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed inscritti con il loro grado e la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 1° settembre 1920:

Robotti Lorenzo — Dell'Olio Angelo — Onesti Carlo — Uncini Cherubino — Ciaffi Angelo — Legorini Mario — Gallitelli Domenico.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

De Grazia cav. Giuseppe, maggiore commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo, dal 24 luglio 1920, con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Cappelli cav. Giacomo, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio attivo dal 1° settembre 1920, con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Cimino Enzo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 31 luglio 1920.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Tenenti di complemento artiglieria nominati tenenti in servizio attivo permanente:

Crivari Eugenio — Converti Raffaele.

Tenente di complemento genio nominato tenente in servizio attivo permanente:

Sifani Rocco.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Nicoletti-Altimari cav. Gustavo, maggiore generale, cessa dalle funzioni di direttore generale del Ministero della guerra ed è collocato a disposizione per ispezioni dal 1° settembre 1920.

Menarini cav. Giuseppe, maggiore generale nella riserva, riammesso in servizio effettivo, dal 16 aprile 1918 e da tale data considerato collocato a disposizione.

Martinolli cav. Cesare, colonnello di fanteria, promosso al grado di brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

Ingami cav. Filippo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 maggio 1920.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Pelli cav. Nicolò, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 4 luglio 1920, nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Pelli cav. Nicolò, tenente colonnello, collocato in congedo provvisorio dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Melotti cav. Carlo, maggiore, promosso tenente colonnello a scelta, con anzianità e decorrenza assegni dal 15 dicembre 1918.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Cossu Aurelio, maggiore in aspettativa. L'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, allora capitano, deve considerarsi como concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Brunozzi Alessandro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 20 agosto 1920.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Giusti cav. Luigi, colonnello, cessa di essere a disposizione e nominato comandante distretto Belluno, dal 1° settembre 1920.

Mazza Mario, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° settembre 1920.

Ferighi Luigi, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 15 luglio 1920.

Petri Agostino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 giugno 1920.

Lusi Luigi, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 20 luglio 1920.

Doria Giulio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 luglio 1920.

Fontana Gustavo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 31 luglio 1920.

Gori-Mazzoleni Mario, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio per tutta la durata dell'aspettativa.

Porcelli Antonio, tenente, le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, devono essere considerate come concesse per infermità temporanee provenienti da cause da servizio.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Papucci Germano, colonnello, cessa di essere a disposizione ed è nominato comandante distretto Ascoli Piceno dal 1° settembre 1920.

Salemi cav. Antonino, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'11 giugno 1918,

richiamato in servizio dall'11 ottobre 1918 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Riscaccianti cav. Alessandro, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 luglio 1920.

Piccotti Ernesto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1920.

Mazzoni Gennaro, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 luglio 1920.

Betti Carlo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1920.

Iannoni-Sebastianini Fabio, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 gennaio 1920 deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Galli Giuseppe, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Sala Alessandro, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 luglio 1920.

Coppola Alberto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 24 luglio 1920.

Suriano Carlo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 luglio 1920.

Giovanardi Enrico, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 luglio 1920.

Nastrucci Vittorio, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 maggio 1920 deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

De Conciliis Romano, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 agosto 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 giugno 1920.

Vignetti Romolo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° settembre 1920.

Lazzarotto Francesco, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° settembre 1920.

Arma del genio.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Fraschin cav. Giovanni, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 gennaio 1920, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Del Bello Nicola, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 17 dicembre 1919.

I seguenti capitani sono dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio, dal 1° settembre 1920:

Audiberti Andrea, 16 marzo 1918.

Adamo Giovanni, 15 febbraio 1916.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Santoro Nicola, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 maggio 1920, l'aspettativa anzidetta deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 526;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di segretario contabile con l'annuo stipendio di L. 4500, presso la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

Le domande d'ammissione, stese su carta da bollo da L. 2, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 ottobre 1920, e contenere la indicazione della dimora del concorrente. Esse dovranno inoltre essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) certificato di avere compiuto l'obbligo di leva.

I concorrenti dovranno dimostrare, la speciale competenza ed attitudine a coprire il posto messo a concorso.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d), e)*, dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1920.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso Istituti governativi, nel qual caso sono anche dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a), b), c), d), e), f)*.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso degli ex-combattenti è elevato dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti e titoli.

A parità di ogni altro merito, sarà data la preferenza a chi sia invalido od orfano di guerra, a chi abbia riportato ferite in combattimento, oppure a chi sia insignito di decorazioni al valore militare, ed infine a chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il vincitore del concorso, all'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione di L. 9000, nelle forme che saranno determinate dal Comitato amministrativo della Regia stazione di granicoltura di Rieti, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, giusta l'art. 16 del regolamento della stazione stessa approvato con Regio decreto 23 giugno 1912, n. 1048.

Al vincitore del concorso saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 agosto 1920.

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.